

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)731

Vol. 1978/0272

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

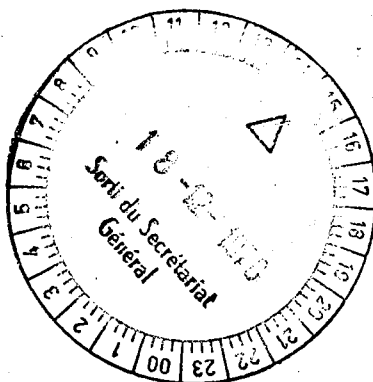
In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 731 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1978.



RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA LA COMMISSIONE
A NEGOZIARE ACCORDI DI PESCA CON TALUNI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(78) 731 def.

NOTA INTRODUTTIVA

Direttive complementari per la Commissione relative ai negoziati per la conclusione di accordi di pesca con taluni paesi in via di sviluppo

1. Il 3 novembre 1976 il Consiglio ha adottato una risoluzione relativa a taluni aspetti esterni della creazione, all'interno della Comunità, di una zona di pesca che si estende a 200 miglia nautiche.

Il 27 giugno 1977, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire con la Guinea Bissau, il Senegal, la Mauritania e le Isole del Capo Verde negoziati basantisi su direttive già impartite per i negoziati con i paesi terzi ai quali la Comunità non offre reciprocità per i diritti di pesca. Tali direttive sono state confermate e precisate con la decisione del 7 dicembre 1977 (S/1962/77 e R/3217/77).

2. Nel frattempo parecchi Stati hanno esteso le loro zone di pesca a 200 miglia e subordinano ad autorizzazione l'esercizio della pesca in tali zone. Alcuni paesi in via di sviluppo hanno espresso il desiderio di negoziare con la Comunità (Guinea, Sao Tomé e Principe, Gabon, Congo, Angola); d'altro canto, uno Stato membro ha chiesto che vengano aperti negoziati con le Seychelles e l'Isola Maurizio. Inoltre, nel giugno 1979, scadrà l'accordo tra l'Italia e la Tunisia e spetterà alla Comunità negoziare un nuovo accordo.

.../...

decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione a
negoziare accordi di pesca con taluni paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che il 27 giugno e il 7 dicembre 1977 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire e a proseguire con la Guinea Bissau, il Senegal, la Mauritania e le Isole del Capo Verde negoziati per concludere accordi di pesca;

considerando che altri paesi in via di sviluppo ai quali la Comunità non offre reciprocità per i diritti di pesca hanno manifestato il loro interesse per negoziare tali accordi; che la situazione in materia di negoziazione per tutti i detti paesi è molto simile; che le direttive previste per i negoziati con i citati paesi dell'Africa occidentale costituiscono quindi una base valida per negoziare con altri paesi in via di sviluppo,

DECIDE:

.../...

Articolo unico

La Commissione è autorizzata sulla base delle direttive allegate, ad aprire dei negoziati per concludere accordi di pesca con dei paesi costieri in via di sviluppo a condizione che sia accertato l'interesse di pescare nelle zone di tali paesi.

La Commissione conduce i negoziati con l'assistenza dei rappresentanti degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

Direttive complementari di negoziato

1. Gli obiettivi essenziali della Comunità nei negoziati con i paesi in via di sviluppo, sono i seguenti :
 - a) mantenere i diritti di pesca acquisiti nel quadro di accordi conclusi dagli Stati membri;
 - b) ripristinare le altre attività di pesca tradizionali della Comunità;
 - c) ottenere nuovi diritti di accesso,in modo da aumentare le possibilità globali di pesca dei battelli comunitari.
2. Resta inteso che la capacità dei battelli impiegati non supererà, per l'insieme delle zone interessate, l'ordine di grandezza di 80.000 t di stazza lorda, volume già determinato nelle direttive di negoziato del 7 dicembre 1977 (S/1962/77), ivi compresa la zona considerata da dette direttive.
3. L'impostazione globale è quella già determinata nelle direttive di negoziato del 7 dicembre 1977. La Commissione terrà conto ugualmente delle deliberazioni del Consiglio in materia di pesca nell'ambito rinnovo della convenzione di Lomé(I/207/78 (ACP 34)).
4. Quanto alla compensazione finanziaria degli accordi per i quali la Comunità non offre reciprocità, restano validi i principi enunciati al paragrafo 6 delle direttive di negoziato del 7 dicembre 1977; si sottolinea tuttavia che i negoziati devono tener conto, a proposito di dette compensazioni, delle possibilità di pesca più economiche, tanto per i pescatori della Comunità quanto per la Comunità stessa, come pure dell'interesse della Comunità a mantenere o stabilire relazioni in materia di pesca con il paese interessato.
5. Su un primo momento, sono previsti negoziati con l'Isola Maurizio, le Seychelles, Sao Tome e Principe, il Congo, il Gabon, la Guinea, l'Angola e la Tunisia.

Pertanto, appare opportuno che la Commissione apra negoziati con i paesi in via di sviluppo, per i quali i pescatori della Comunità manifestano un giustificato interesse. E' auspicabile inoltre che la Commissione possa intavolare rapidamente negoziati, nei casi in cui essi vengano auspicati da un paese che vuole in tal modo rafforzare la sua cooperazione, stabilendo più strette relazioni con la Comunità.

3. Il 6 luglio 1978 la Commissione ha presentato al Consiglio il Memorandum addizionale sulla pesca marittima, per il rinnovo della convenzione di Lomé (COM(78)323 def. = I/207/78 (ACP 34)). Con detto memorandum essa esprime el desiderio di intensificare le relazioni tra la CEE e gli ACP in materia di pesca, in particolare prevedendo che in generale gli Stati ACP sono disposti a negoziare con la Comunità nel mutuo rispetto dei principi sanciti nella terza conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del mare.
4. Di conseguenza si propone al Consiglio di autorizzare la Commissione a negoziare secondo le direttive che si rifanno ai principi di quelle già adottate e ricalcati dal memorandum di cui sopra. Nella situazione attuale la Commissione ritiene che si dovrebbero aprire negoziati in un primo momento con i seguenti paesi: Isola Maurizio, Seychelles, Sao Tomé e Principe, Congo(Brazzaville), Gabon, Guinea (Conakry), Angola e Tunisia.